

Art. 658 c.p.: Quando l'Allarme diventa Reato?

La Sentenza Cass. Pen. 21230/26 stabilisce che per integrare l'art. 658 c.p. non basta creare una situazione che provochi l'intervento delle autorità; è necessaria una specifica condotta di "annuncio" di un pericolo inesistente.

L'ELEMENTO QUALIFICANTE: L'ANNUNCIO

Il concetto di "Annunciare"



Comunicare, rendere noto o trasmettere una notizia falsa, verbalmente, per iscritto o indirettamente.

Annuncio Mediato



Il reato sussiste se l'autore induce un terzo a chiamare le autorità.

Fraintendimento



Assenza di un atto comunicativo intenzionale.



Condotta Allarmante ≠ Art. 658 c.p.
La semplice creazione di una scena fraintendibile non costituisce reato senza volontà di annuncio.

GUIDA OPERATIVA PER L'ACCERTAMENTO





Ricostruire la Genesi dell'Allarme.

Identificare chi ha effettuato la segnalazione e se è stato indotto dall'indagato.



Verifica dell'Elemento Soggettivo.

Accertare la volontà di far conoscere il falso pericolo, non la mera prevedibilità dell'allarme.

CASO DI STUDIO: MESSINSCENA E REQUISITI LEGALI 	
Elemento del Caso	Rilevanza Art. 658 c.p.
Messinscena con armi giocattolo	Condotta materialmente allarmante
Percezione autonoma del testimone	Manca l'attività di annuncio
Intervento delle Forze dell'Ordine	Insufficiente per configurare il reato